

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2146
—**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

de **CARNERI, LA TORRE, ESPOSTO, BONIFAZI,
COCCO MARIA***Presentata il 27 aprile 1978*

Modifiche e integrazioni alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, in relazione alle competenze spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 27 dicembre 1977, n. 984, che prevede interventi pubblici coordinati e pluriennali per lo sviluppo di alcuni importanti comparti dell'economia agricola nazionale con particolare riferimento al Mezzogiorno, se da una parte ha destato un consenso pressoché generale per gli obiettivi, i criteri programmatori, la disciplina degli interventi e l'ammontare degli stanziamenti, ha dall'altra destato qualche riserva sotto il profilo della identificazione del ruolo dello Stato e di quello delle regioni e province a statuto speciale in relazione alla materia in oggetto.

In particolare le Province a statuto speciale di Trento e di Bolzano hanno impu-

gnato avanti la Corte costituzionale questa legge in quanto lesiva delle competenze e dei poteri attribuiti dallo statuto a detti enti. Ciò in riferimento alla potestà legislativa di grado esclusivo riconosciuta alle Province autonome in materia di agricoltura e al disposto dell'articolo 78 dello statuto il quale fra l'altro prevede per le materie in cui le province hanno competenza legislativa, particolari forme per la determinazione e la devoluzione dei finanziamenti dello Stato.

Sembra ai proponenti che il testo di legge qui predisposto possa costituire una risposta positiva alle istanze delle due Province autonome — che si ritengono fondate — e un atto di coerenza con la po-

litica di salvaguardia della speciale autonomia di questi enti che è sempre stata propria del Parlamento.

Gli articoli 1 e 2 della proposta eliminano ogni riferimento della legge n. 984 del 1977 alle Province autonome di Trento e Bolzano, rimandando con ciò implicitamente all'articolo 3 il quale prevede la introduzione nella legge sopracitata del nuovo articolo 17-*bis*.

Questo riconosce, sulla base dell'articolo 78 dello statuto, alle Province i mezzi finanziari e la concreta potestà di legiferare autonomamente per il perseguimento delle finalità di cui alla legge nazionale. Avendo oltre tutto la nostra legislazione numerosi precedenti analoghi di raccordo, anche recenti, si confida nella sollecita approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 4, primo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono soppresse le parole « e delle Province autonome di Trento e Bolzano ».

All'articolo 4, secondo comma, sono soppresse le parole « e le Province autonome di Trento e Bolzano ».

ART. 2.

All'articolo 17, settimo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono soppresse le parole « e Provincia autonoma ».

All'articolo 17, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono soppresse le parole « e Province autonome ».

ART. 3.

Dopo l'articolo 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è aggiunto il seguente:

« ART. 17-*bis*. — Alle Province autonome di Trento e Bolzano, viene attribuita, per le finalità di cui alla presente legge, una somma ai sensi dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in relazione alle competenze ad esse assegnate dal decreto del Presidente della Repubblica ultimo citato ».